



# COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

---

## REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

#### *Art. 1*

#### *Composizione e nomina Collegio dei Revisori*

Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori composto da tre membri.

I componenti del Collegio Revisori sono scelti:

- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che svolga le funzioni di presidente del collegio;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

#### *Art. 2*

#### *Insedimento del Collegio dei Revisori*

1. Il Sindaco, entro 5 giorni dalla esecutività della deliberazione di elezione, parteciperà l'avvenuta nomina degli interessati. Con la stessa lettera gli eletti saranno convocati per l'insediamento;
2. Dell'insediamento, da tenersi entro 30 giorni dalla nomina con la presenza del Sindaco e suo delegato, del Segretario comunale e del responsabile dell'Ufficio finanziario, sarà redatto apposito verbale.

**Art. 3**  
**Funzioni del Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori svolge il seguente controllo sulla gestione:
  - a) Attività di collaborazione con l'organo consiliare, la Giunta Comunale, il Segretario ed i funzionari comunali;
  - b) Pareri sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto sia del parere espresso dal responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 77/95, sia delle variazioni rispetto all'anno precedente, nonché dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
  - c) Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
  - d) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di giorni 20, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta Comunale. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  - e) Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - f) Verifiche di cassa;
  - g) Può partecipare alle sedute consiliari riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
  - h) Su richiesta può partecipare alle sedute del consiglio relative ad oggetti specifici.

**Art. 4**  
**Durata dell'incarico e cause di cessazione**

L'organo di revisione **dura in carica tre anni** a decorrere dalla data di esecutività della delibera, dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 47 comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalla data di insediamento di cui al precedente art. 2, se questa avviene successivamente ai due precedenti casi.

I componenti del Consiglio sono **rieleggibili per una sola volta**. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine **triennale**, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

In caso di proroga si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il revisore è revocabile solo per grave inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto e del bilancio di previsione.

La revoca è disposta dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato.

Il revisore cessa dall'incarico per i seguenti fatti:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- **impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico e comunque per la mancata partecipazione a cinque sedute consecutive nel corso dell'anno.**

La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 101, comma 2 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, sarà disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.

Il Sindaco contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

La deliberazione sarà notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua esecutività.

Il Consiglio comunale, darà corso alla sostituzione.

**Art. 5**  
**Incompatibilità ed ineleggibilità**

Per quanto attiene le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, si fa riferimento all'art. 2399 del codice civile, all'art. 102 del D.L.vo n. 77/95 e successive modificazioni e al D.P.R. 99/1998.

**Art. 6**  
**Funzionamento del Collegio dei Revisori**

1. L'attività del Collegio dei Revisori è improntata al criterio della collegialità.
2. La convocazione del Collegio dei Revisori è disposta dal presidente, senza l'osservanza di particolari procedure, anche per le vie brevi.
3. Le adunanze del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza di almeno due componenti. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente tale funzione sarà assunta dal componente più anziano.
4. Ai membri assenti corre l'obbligo di prendere visione di tutti i verbali redatti in loro assenza.
5. Alle sedute del Collegio dei Revisori possono assistere, il Sindaco, il Segretario Comunale e il responsabile dell'Area finanziaria, previa convocazione da parte del Collegio.
6. Il Collegio dei Revisori ha facoltà di convocare, per avere chiarimenti, i responsabili di Area e di servizio.
7. Ai revisori corre l'obbligo di comunicare, preventivamente, al Presidente, le eventuali assenze alle sedute già convocate.
8. Il Collegio dei revisori è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente.
9. Il presidente del Collegio dei revisori ha la facoltà di affidare specifici incarichi ai singoli membri del Collegio. Del lavoro svolto gli incaricati dovranno riferire al Collegio nella sua prima seduta. Sia l'incarico conferito che il risultato degli accertamenti dovranno essere oggetto di apposito verbale.

10. I singoli revisori hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Del risultato dovranno riferire al Collegio nella prima riunione e dovranno redigere apposito verbale.
11. Tutta l'attività del Collegio dei Revisori dovrà risultare da verbali, progressivamente numerati, i cui originali dovranno essere conservati dall'Ufficio Ragioneria.
12. I verbali dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti del Collegio e redatti a cura del Collegio stesso.

**Art. 7**  
**Limiti agli incarichi – Deroga**  
**(Art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 77/95)**

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di due incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di cinque in comuni con popolazione compresa tra 5.000 ed i 99.000 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

**Art. 8**  
**Responsabilità**

I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

**Art. 9**  
**Compenso dei revisori**

L'Ente locale stabilisce il compenso ai revisori con la stessa delibera di nomina.  
Detto compenso verrà aggiornato alla scadenza di ciascun mandato ed è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'Ente locale.

**Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'Ente locale fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alle ulteriori funzioni determinate ed assegnate dal Consiglio Comunale.**

**Il compenso può essere aumentato dall'Ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.**

**Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 3 e 4 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.**

**Art. 9**  
**Norme finali e transitorie**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

In sede di prima applicazione il presente regolamento è immediatamente eseguibile e sostituisce gli artt. dal 59 c. al 67 c. del regolamento com.le di contabilità vigente.